



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/02/2025

INDICE

Capo I Norme generali.....	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari.....	4
Art. 3 - Ambito di applicazione	4
Articolo 4 – Natura e tipologia dei benefici erogabili	5
Art. 5 – Beneficiari	5
Art. 6 – Pubblicità	6
Art. 7 – Tipologie di provvidenze.....	6
Art.8 - Piano dei contributi	6
Art. 9 - Pubblicizzazione del concorso del Comune.....	6
Capo II Aree d'intervento	6
Art. 10 - Individuazione	6
Art. 11 – Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.....	7
Art. 12 – Area delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative	7
Art. 13 – Area delle attività umanitarie e del volontariato	7
Art. 14 – Area dello sviluppo economico	8
Art. 15 – Area della promozione e sviluppo del turismo	8
Art. 16 – Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero.....	8
Capo III Contributi per attività annuali.....	8
Art. 17 – Soggetti ammessi.....	8
Art. 18 – Domande.....	8
Art. 19 – Procedimento	9
Art. 20 – Criteri.....	9
Art. 21 – Erogazione e rendicontazione.....	10
Art. 22 - Spese ammissibili	11
Capo IV Contributi per attività specifiche	11
Art. 23 - Soggetti ed iniziative ammessi	11
Art. 24 – Domande.....	11
Art. 25 – Criteri.....	11
Art. 26 – Procedimento	11
Art. 27 – Erogazione e rendicontazione.....	12

Capo V Patrocinio.....	12
Art. 28 – Finalità	12
Art. 29 – Beneficiari	12
Art. 30 – Benefici.....	12
Art. 31 – Modalità.....	12
Art. 32 – Utilizzo dello Stemma del Comune.....	13
Capo VI Albo Comunale delle Associazioni	13
Art. 33 - Albo delle Associazioni	13
Art. 34 – Albo dei beneficiari	13
Capo VII Trattamento dei dati personali	13
Art. 35 – Modalità.....	13
Capo VIII Disposizioni finali e transitorie.....	14
Art. 36 – Entrata in vigore	14
Art. 37 – Pubblicità	14

Capo I Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 ed in conformità allo Statuto Comunale, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione Comunale deve attenersi per la concessione di benefici economici (patrocini, co-organizzazioni, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari) e l'attribuzione di altre utilità e/o vantaggi di qualunque genere a persone fisiche, enti, associazioni e società, dotate o meno di personalità giuridica che propongono attività ed iniziative che promuovono l'immagine del Comune di Civitavecchia o che, più in generale, perseguono senza scopo di lucro l'interesse pubblico sul territorio comunale.

Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme alle quali gli stessi si riferiscono.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il Comune può riconoscere benefici economici a persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, nonché ad associazioni e società sportive per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni e iniziative che abbiano un impatto significativo sul territorio comunale. A titolo esemplificativo, le aree di intervento includono:

- Attività culturali, educative e formative;
- Celebrazioni di eventi e ricorrenze storiche o folcloristiche;
- Eventi sportivi, agonistici o ricreativi;
- Progetti per la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente urbano;
- Iniziative di protezione civile;
- Attività di promozione turistica;
- Programmi di sviluppo economico ed imprenditoriale;
- Attività umanitarie, socio-assistenziali e di volontariato.

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo, il Comune si riserva di valutare l'ammissibilità di ulteriori iniziative coerenti con le finalità del presente Regolamento.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

3. Le disposizioni del presente regolamento NON si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendole come attività proprie. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Dirigente le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della l. 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- h) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Articolo 4 – Natura e tipologia dei benefici erogabili

I benefici economici, oggetto del presente Regolamento, sono:

- a. **contributi economici** elargiti in denaro;
- b. **altri contributi materiali** che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato;
- c. **patrocinio gratuito** che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo di un'iniziativa, evento o manifestazione, che consente ai beneficiari di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

I benefici economici si distinguono in:

- a) **contributi ordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati all'organizzazione di eventi di norma annualmente ricorrenti di particolare interesse locale;
- b) **contributi straordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di specifici eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale di pubblico interesse;

Art. 5 – Beneficiari

1. La concessione delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- c) di associazioni e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte nel registro di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
- d) di persone fisiche nei casi previsti agli articoli 11, commi 2 e 3, e 15, comma 4.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

3. NON possono accedere ai benefici economici:

- a. partiti politici, movimenti, comitati ed associazioni di tipo politico;

- b. gli organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative le cui finalità sono evidentemente di tipo politico;
- c. coloro che abbiano debiti ovvero un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune.

Art. 6 – Pubblicità

E' fatto obbligo ai beneficiari di pubblicizzare e di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, un'apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

Art. 7 – Tipologie di provvidenze

L'erogazione delle provvidenze può consistere in:

- a. contributi per le attività annuali;
- b. contributi per attività specifiche e/o iniziative.

Art.8 - Piano dei contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente in sede di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ogni anno, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale definisce il contributo massimo erogabile per tipologia d'intervento, nonché, limitatamente ai contributi per attività annuali, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo per l'anno successivo.
3. Il Comune provvede, pertanto, a rendere noto quanto stabilito dalla Giunta attraverso apposito bando, cui verrà data ampia pubblicità.
4. I contributi per attività specifiche potranno essere richiesti nei termini stabiliti all'art. 24 , entro i limiti economici stabiliti dalla Giunta.

Art. 9 - Pubblicizzazione del concorso del Comune

1. I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a far risultare il concorso del Comune attraverso gli atti ed i mezzi con i quali effettuano l'annuncio e la promozione delle iniziative.
2. Al momento della rendicontazione del contributo, la mancata produzione del materiale pubblicitario con l'evidenziazione del concorso del Comune comporta, la non erogazione del contributo.

Capo II Aree d'intervento

Art. 10 - Individuazione

Le aree d'intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- alle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
- alle attività umanitarie e del volontariato;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

Art. 11 – Area per la tutela e valorizzazione dell’ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, sono principalmente finalizzati:

- a. al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c. alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.

Art. 12 – Area delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, sono finalizzati principalmente:

- a. allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
 - b. all’organizzazione ed effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di pregio artistico;
 - c. all’effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
 - d. alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e sociali, sociali e politiche;
 - e. alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f. all’organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - g. attività ed iniziative promozionali e culturali organizzate da associazioni locali anche al di fuori del territorio comunale.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. Il Comune può altresì concedere contributi a sostegno di cittadini che si siano particolarmente distinti nello spettacolo, nella cultura e nella moda e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città per iniziative come definite al comma 1.
4. Sono ammissibili:
- a. attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune;
 - b. iniziative di particolare significatività e rilevanza per la comunità locale e per il suo patrimonio storico-culturale.

Art. 13 – Area delle attività umanitarie e del volontariato

Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

Art. 14 – Area dello sviluppo economico

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

- al concorso per l'organizzazione sia a livello singolo che collettivo di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni di significativa rilevanza, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso.

Art. 15 – Area della promozione e sviluppo del turismo

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socioculturali, del suo patrimonio artistico.

Art. 16 – Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, meno giovani e anziani.
2. Il comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, a carattere locale, nazionale e internazionale, finalizzate a scopi di promozione delle discipline sportive.
4. Il comune può altresì concedere contributi a sostegno dell'attività agonistica di cittadini che si siano particolarmente distinti nello sport, praticato a livello regionale, nazionale o internazionale e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.

Capo III Contributi per attività annuali

Art. 17 – Soggetti ammessi

1. I contributi per le attività annuali possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento ed in base a quanto previsto da ciascuna area di intervento.
2. I soggetti beneficiari di contributi per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 18 – Domande

1. Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai contributi di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda nei termini stabiliti dal bando per le attività da svolgersi nell'anno successivo.
2. La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo (solo per le persone giuridiche, enti ed associazioni);
 - b) relazione dettagliata del progetto o dell'attività proposta, con descrizione delle finalità, degli obiettivi, dei destinatari, dell'impatto atteso sul territorio e della coerenza con le linee strategiche del Comune;
 - c) Piano economico-finanziario dettagliato, comprensivo di entrate previste, eventuali fonti di cofinanziamento e contributi richiesti ad altri enti pubblici o privati;

d) dichiarazione di impegno a presentare la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Nella domanda deve essere altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, qualora il soggetto non sia già iscritto.

4. Le persone e gli Enti pubblici e privati devono, inoltre, indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di contributi ad altri enti, l'eventuale concessione di tali contributi e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 31.

5. Il dirigente approva la graduatoria, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del bene.

Art. 19 – Procedimento

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente che ha sottoscritto il relativo bando e/o comunque promosso l'iniziativa.

2. Il Dirigente competente provvederà a predisporre il provvedimento di concessione del contributo.

3. Le richieste di contributo verranno esaminate e valutate da apposita commissione nominata con determinazione del Dirigente, responsabile della specifica area d'intervento. La commissione sarà composta da dipendenti comunali, anche di diversi Servizi, al fine di garantire ai sensi di legge l'inesistenza di condizioni di incompatibilità, imparzialità e competenza, con il procedimento e successivamente approvate con determinazione del medesimo responsabile. L'erogazione dei contributi economici avviene entro i limiti delle risorse disponibili nel Bilancio.

4. Nella fase istruttoria la commissione può richiedere ulteriore documentazione che fosse ritenuta necessaria.

5. Il Dirigente responsabile, nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione, relaziona per iscritto, nell'ambito dell'invio dei dati di rendicontazione annuale all'Ufficio Controllo di Gestione, sull'andamento della gestione dei contributi indicando cronologicamente tutti i provvedimenti di attribuzione dei contributi ed il relativo ammontare. Inoltre, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto disposto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., quale condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali si dispongono le concessioni di vantaggi economici.

Art. 20 – Criteri

1. Nella concessione dei contributi, la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri, per un totale massimo di 100 punti:

a) **Affidabilità e reputazione del soggetto richiedente – fino a 25 punti;**

La valutazione si basa sull'esito delle iniziative precedenti, sulla qualità della rendicontazione e sulla reputazione dell'Associazione o Ente nel proprio ambito di riferimento;

b) **Contenuto, qualità ed innovatività del progetto – fino a 30 punti;**

Il punteggio è assegnato in base alla rilevanza dell'iniziativa per il territorio, alla coerenza con i bisogni locali, alla continuità nel tempo e al valore aggiunto offerto in termini di originalità ed innovazione;

c) **Capacità organizzativa del soggetto richiedente – fino a 20 punti;**

Si valuta l'esperienza del soggetto proponente nella gestione di eventi o progetti simili, la capacità di rispettare le tempistiche e le modalità di realizzazione dichiarate, nonché la solidità della struttura organizzativa;

d) **Coinvolgimento di più soggetti nella realizzazione dell'iniziativa – fino a 10 punti;**

Si premiano le iniziative promosse in partenariato con altre associazioni, enti o istituzioni, con un effettiva collaborazione nella progettazione e realizzazione dell'evento o attività;

e) Finalità benefiche e solidali dell'iniziativa – fino a 5 punti;

Sono riconosciuti punteggi aggiuntivi per le iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per scopi di beneficenza e solidarietà;

f) Sostenibilità economica e cofinanziamenti – fino a 10 punti;

Si tiene conto della capacità del soggetto richiedente di ottenere altre fonti di finanziamento (pubbliche o private), della proporzione tra il contributo richiesto e il costo complessivo dell'iniziativa e dell'incidenza dei fondi propri.

2. Il contributo concedibile per ciascun programma di attività o progetto non può superare i seguenti limiti percentuali:

- a. per iniziative che hanno ottenuto fino a 40 punti fino ad un massimo del 30% del contributo richiesto;
- b. per iniziative che hanno ottenuto da 41 a 70 punti fino ad un massimo del 50% del contributo richiesto;
- c. per iniziative che hanno ottenuto da 71 a 100 punti fino ad un massimo del 80% del contributo richiesto.

3. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono inoltre stabilite in riferimento:

- a) all'ammontare complessivo delle somme stanziare a bilancio;
- b) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- c) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo.

Art. 21 – Erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione dei contributi annuali è disposta dal Dirigente competente di norma in unica soluzione. Il beneficiario ha facoltà di chiedere l'anticipo del 50% dell'importo assegnatogli, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa: il restante 50% viene erogato a conclusione dell'iniziativa. In entrambi i casi, l'erogazione, comprensiva anche di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni che i beneficiari avranno ricevuto per la medesima attività o progetto, avviene a seguito di presentazione di idonea documentazione.

2. Il beneficiario è tenuto a presentare un rendiconto dettagliato delle spese sostenute, corredato da documentazione contabile per un importo complessivo pari almeno al 100% del contributo ricevuto, di cui almeno l'80% deve riferirsi a spese direttamente connesse all'attività o all'evento finanziato. Il totale dei contributi ricevuti per la stessa iniziativa non può superare l'80% delle spese complessive effettivamente sostenute, garantendo che almeno il 20% dell'importo provenga da fonti proprie o altre forme di cofinanziamento.

3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività annuali, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo medesimo, tutti i Soggetti beneficiari devono presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente a:

- Relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento delle iniziative, progetti, manifestazioni, eventi secondo la progettazione presentata;
- Relativo rendiconto economico con indicazione delle spese sostenute e delle entrate, indicando gli altri finanziamenti ricevuti;
- Dichiarazione comprovante che i documenti di spesa presentati sono relativi all'iniziativa oggetto del contributo e non sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi da altri Enti pubblici o privati;
- Materiale pubblicitario con l'evidenziazione del concorso del Comune; e la seguente documentazione in allegato:
- Originali quietanzati dei documenti di spesa a dimostrazione delle spese sostenute;
- Fotocopia della carta d'identità del rappresentante legale.

4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Art. 22 - Spese ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione dei benefici economici, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- a) acquisto di beni e servizi per la realizzazione degli eventi che risultino congrue rispetto agli "ambiti di intervento", da dimostrare con regolari documenti fiscali, dai quali risulti l'attività svolta e la manifestazione per la quale l'attività medesima è svolta. Esempio: noleggio locali e attrezzature; costo utenze per la manifestazione; sono ammessi anche acquisti di materiali per allestimenti;
- b) promozione e pubblicizzazione (es. acquisto spazi pubblicitari, campagne stampa, ecc);
- c) compensi per artisti e professionisti a condizione che gli stessi non siano amministratori/soci del soggetto richiedente il beneficio, così come le prestazioni effettuate da loro parenti e affini entro il secondo grado;
- d) rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio;
- e) consulenze tecniche e progettuali per la ideazione della manifestazione o degli eventi o per la progettazione grafica dell'immagine della manifestazione o evento o degli strumenti di promozione e pubblicizzazione;
- f) materiale di consumo e spese generali.

Capo IV Contributi per attività specifiche

Art. 23 - Soggetti ed iniziative ammessi

1. I contributi per iniziative specifiche possono essere concessi una-tantum per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative ed opere senza scopo di lucro le quali presentino carattere di pubblica utilità e sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del comune, tenuto conto della disponibilità dei mezzi finanziari.
2. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi per attività specifiche già comprese nei programmi finanziati con detti contributi.

Art. 24 – Domande

1. Le domande di contributo per iniziative specifiche devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
2. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda, con l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto, nonché gli ulteriori elementi richiesti all'art. 18 commi 2 e 3 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all'art. 35.

Art. 25 – Criteri

Nella concessione dei contributi la Commissione tiene conto dei criteri individuati all'articolo 20.

Art. 26 – Procedimento

Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente competente che adotterà la procedura di cui all'art. 19, commi 2, 3, 4, 5.

Art. 27 – Erogazione e rendicontazione

1. L'erogazione dei contributi per attività specifiche è disposta con le modalità di cui all'articolo 21.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro un mese dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.

Capo V Patrocinio

Art. 28 – Finalità

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore di un'iniziativa, evento o manifestazione ed è espressione della simbolica adesione dell'ente.
2. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
3. Il patrocinio del Comune di Civitavecchia può essere concesso – attraverso Deliberazione di Giunta - per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono all'interno del territorio cittadino.
4. In via eccezionale, il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di particolare rilievo.
5. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.

Art. 29 – Beneficiari

1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, associazioni, comitati e fondazioni operanti nel territorio o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nell'ambito del territorio comunale.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) la dicitura “con il patrocinio della Città di Civitavecchia”.
3. Il Comune può, in ogni caso, revocare il patrocinio concesso ad una iniziativa qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento risultino, di fatto, diversi rispetto a quanto contenuto nella domanda.
4. I soggetti, sprovvisti di patrocinio comunale, che utilizzino abusivamente lo Stemma comunale, saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 30 – Benefici

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

Art. 31 – Modalità

1. I soggetti di cui all'art. 29, al fine di ottenere la concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza, formulata esclusivamente utilizzando il previsto modulo (Allegato A del presente Regolamento), indirizzata al Sindaco almeno cinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.
2. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile del Procedimento, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 e s.m.i.
3. Il patrocinio è concesso con nota motivata del Sindaco.

4. Le bozze di tutti i materiali prodotti per la pubblicizzazione dell'iniziativa, prima della loro divulgazione, andranno allegati alla richiesta, per la verifica del corretto utilizzo dell'immagine del Comune.

Art. 32 – Utilizzo dello Stemma del Comune

1. L'apposizione dello Stemma Comunale su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa alle iniziative realizzate dovrà avvenire nel modo seguente:

- a) Patrocini: il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura “Con il Patrocinio della Città di Civitavecchia”;
- b) Coorganizzazione: il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura “Con la Collaborazione della Città di Civitavecchia”;
- c) Sovvenzioni, contributi e ausili finanziari: il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura “ Con il Contributo della Città di Civitavecchia”;

2. In nessun altro caso è consentito l'utilizzo dello stemma del Comune di Civitavecchia e le dizioni sopradette , anche con la formulazione di espressioni simili e ingannevoli. L'utilizzo dello stemma e delle suddette dizioni non può eccedere il periodo della durata delle manifestazioni stesse

Capo VI Albo Comunale delle Associazioni

Art. 33 - Albo delle Associazioni

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 3 e che non hanno scopo di lucro. Per l'istituzione, i requisiti, modalità di iscrizione, di revisione e di cancellazione all'Albo si rimanda alle norme contenute nel “Regolamento per l'istituzione dell'Albo comunale della Associazioni” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/01/2020.

Art. 34 – Albo dei beneficiari

L'elenco dei soggetti beneficiari di contributi economici sarà pubblicato con aggiornamento annuale nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Capo VII Trattamento dei dati personali

Art. 35 – Modalità

- 1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
- 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto; pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
- 3. I responsabili dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.
- 4. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dal Reg. UE 2016/679 e s.m.i.
- 5. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e s.m.i.

Capo VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 30/09/2015.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune in "Amministrazione trasparente" a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2023 e s.m.i., nonché nella raccolta dei regolamenti.

Art. 37 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo on line del Comune e nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito istituzionale dell'Ente.